

# Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

RESIDENZA



ROMA, 27 maggio 1966  
VIA DI VILLA PATRIZI, 10  
Telefono: 860.251

PROT. N. OR/.....

OGGETTO: Adesione all'AGIS del Centro  
Studi Cinematografici

Circolare n.104

- Alle Associazioni Nazionali di categoria aderenti
- Alle Sezioni Regionali dell'AGIS

LORO SEDI  
\*\*\*\*\*

Si rende noto che in questi giorni, a norma del disposto dell'art.3 lettera c) dello Statuto Sociale, è stata perfezionata l'adesione all'AGIS del Centro Studi Cinematografici.


Il Centro, costituito ad iniziativa del Centro Cattolico Cinematografico, è un organismo culturale che si propone di operare, nel settore della cinematografia, in particolare promuovendo e coordinando l'attività dei circoli di cultura cinematografica (cinecircoli), favorendo l'avvicinamento al cinema dei giovani attraverso idonea informazione didattica, e realizzando un'attività qualificata di ricerca, documentazione e sperimentazione in rapporto ai problemi inerenti al fenomeno cinematografico.

Si pregano le Sezioni in indirizzo di voler cortesemente riservare al Centro Studi Cinematografici, di cui si compie lo Statuto Sociale, ogni più cordiale collaborazione, nel quadro delle finalità di carattere generale perseguite dall'AGIS per la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia in ogni sua forma di espressione.

Distinti, cordiali saluti.

1 all. 

IL PRESIDENTE  
(I. Gemini)



## STATUTO DEL CENTRO STUDI CINEMATOGRAFICI

ARTICOLO 1: Promosso dall'Ufficio Nazionale dello Spettacolo è costituito con sede in Roma il Centro Studi Cinematografici.

ARTICOLO 2: Il Centro Studi Cinematografici è un organismo culturale che si propone una presenza attiva nel settore audiovisivo della comunicazione sociale in armonia con le istanze del mondo contemporaneo ed alla luce dell'insegnamento della Chiesa.

ARTICOLO 3: Per conseguire queste finalità il Centro Studi Cinematografici impegna la propria attività nei seguenti campi:

- a) i creatori del fenomeno audiovisivo;
- b) i recettori del fenomeno stesso;
- c) la documentazione, la ricerca, la sperimentazione.

ARTICOLO 4: In particolare sul piano operativo si propone di:

- a) promuovere e coordinare i circoli di cultura cinematografica, (cinecircoli) in ogni settore della società italiana, rappresentarli presso l'amministrazione dello Stato, dei vari enti pubblici e privati e tutelarne gli interessi;
- b) promuovere e coordinare un'azione di educazione al cinema dei ragazzi e dei giovani sia a livello scolastico che extra scolastico in collaborazione con le competenti autorità;
- c) sostenere, incoraggiare ed educare i giovani che dimostrino attitudine professionale al cinema;
- d) realizzare un'attività qualificata di ricerca, documentazione e sperimentazione in rapporto ai problemi ed ai fenomeni inerenti al cinema.

ARTICOLO 5: Sono soci del Centro Studi Cinematografici i rappresentanti dei cinecircoli i quali condividano le finalità del Centro stesso, accettino le norme del presente statuto, non appartengano ad altri organismi dello stesso tipo e la cui richiesta di adesione sia stata accettata con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Tali cinecircoli che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro, devono riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E. e la cui età non sia inferiore ai 16 anni. Sono altresì soci del Centro Studi Cinematografici i responsabili dei circoli che svolgono attività rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16, riconosciuti, nelle loro funzioni dai Provveditori agli Studi territorialmente competenti mediante apposita dichiarazione, sempre previo riconoscimento con delibera del Consiglio Direttivo. Sono soci infine i responsabili di attività diverse dai cinecircoli, contemplate dal presente statuto o indicate dal Consiglio Direttivo purché tali attività siano riconosciute con delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

ARTICOLO 6: Il Centro Studi Cinematografici è un organismo a carattere federativo. Sono organi del Centro Studi Cinematografici:

- il Presidente Nazionale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 7: Il Presidente Nazionale rappresenta a tutti gli effetti la Federazione e risponde del suo andamento al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci. Provvede alla direzione generale ordinaria della Federazione, convoca e dirige la seduta del Consiglio di Presidenza.

E' eletto dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento viene sostituito da uno dei Vice-Presidenti. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 8: Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo della Federazione. E' costituito dal Presidente Nazionale e da due o più Vice-Presidenti. Il numero dei Vice-Presidenti Nazionali è definito dal Consiglio Direttivo in base ai settori di attività del Centro Studi Cinematografici come dall'art. 4 a) b) c) d).

I Vice-Presidenti Nazionali sono eletti dal Consiglio Direttivo in modo da rappresentare nel Consiglio di Presidenza tutti i settori di attività. Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, almeno ogni 4 mesi.

E' membro di diritto del Consiglio di Presidenza un sacerdote nominato dall'Ufficio Nazionale dello Spettacolo con funzioni di Consulente Ecclesiastico.

ARTICOLO 9: E' compito del Consiglio di Presidenza:

- attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- impostare secondo le forme ritenute più opportune i problemi inerenti alla vita ed allo sviluppo della Federazione ed al raggiungimento delle sue finalità;
- predisporre gli ordini del giorno ed i documenti di lavoro per il Consiglio Direttivo Nazionale;
- preparare le relazioni ed i bilanci di previsione e consuntivi annuali della Federazione e presentarli all'Assemblea;
- predisporre e sottoporre al Consiglio Direttivo eventuali regolamenti concernenti i vari settori di attività.

ARTICOLO 10: Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo deliberante della Federazione. Esso è composto:

- a) dai membri del Consiglio di Presidenza;
- b) da un minimo di 8 ad un massimo di 20 membri eletti dall'Assemblea dei soci in modo che siano rappresentati i vari settori di attività del Centro Studi Cinematografici di cui all'art. 4 a) b) c) d) ed ogni altro settore ufficialmente creato dal Consiglio Direttivo in conformità all'art. 4;
- c) dai revisori dei conti effettivi;
- d) da un consulente ecclesiastico;
- e) da un segretario;

f) da un tesoriere.

Hanno diritto al voto il Presidente, i membri del Consiglio di Presidenza ed i consiglieri eletti di cui al comma b) del presente articolo. Possono inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale tecnici e consulenti nominati dal Consiglio Direttivo stesso. Questi ultimi non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11: E' compito del Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) promuovere la Federazione in tutta Italia e deliberare le norme direttive, le iniziative ed i programmi in armonia con le sue finalità e con il presente statuto;
- b) accettare le adesioni e coordinare le attività dei soci federati;
- c) approvare i regolamenti della Federazione ed ogni modifica agli stessi;
- d) eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio di Presidenza secondo quanto disposto dagli articoli 7 ed 8 del presente statuto;
- e) nominare il segretario ed il tesoriere;
- f) nominare eventuali tecnici e consulenti di cui all'art.10 del presente statuto;
- g) esaminare ed approvare le relazioni del Consiglio di Presidenza;
- h) fissare l'importo ed i modi di riscossione dei contributi federativi;
- i) prendere tutte le deliberazioni utili per la realizzazione delle finalità e dei programmi della Federazione.

ARTICOLO 12: Il Consiglio Direttivo Nazionale é convocato e presieduto dal Presidente della Federazione, almeno ogni sei mesi in via ordinaria, ed in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga opportuno o ne sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo aventi diritto di voto. La convocazione ordinaria è fatta almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione che potrà seguire la prima anche dopo un'ora, le deliberazioni possono essere prese qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono comunque prese a maggioranza semplice dei presenti.

ARTICOLO 13: L'Assemblea dei soci è composta dai soci del Centro Studi Cinematografici di cui all'art. 5 del presente statuto.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- eleggere i membri del collegio dei Revisori dei conti;
- indicare le linee generali di azione della Federazione;
- approvare i bilanci di previsione e consuntivi;
- apportare modifiche al presente statuto.

Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Centro Studi Cinematografici almeno una volta all'anno in via ordinaria,

in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione ordinaria è fatta almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, che potrà seguire la prima anche a distanza di un'ora, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono sempre prese a maggioranza semplice dei presenti.

ARTICOLO 14: Il collegio dei Revisori dei conti, eletto dall'Assemblea dei soci, è formato da tre membri effettivi e due supplenti: essi durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il collegio dei Revisori dei conti verifica la rispondenza delle scritture contabili alle cifre riportate nei bilanci della federazione presentati dal Consiglio di Presidenza all'Assemblea.

ARTICOLO 15: La Federazione si struttura ordinariamente su piano territoriale secondo una articolazione regionale e diocesana.

Il Consiglio direttivo delibera la creazione od il riconoscimento di altre articolazioni a carattere territoriale o di categoria là dove se ne evidenzia la necessità.

I modi di funzionamento di tali strutture intermedie ed i criteri del loro collegamento con gli organi rappresentativi nazionali saranno definiti da apposito regolamento.

ARTICOLO 16: Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.

ARTICOLO 17: In caso di scioglimento gli eventuali residui attivi dell'Organismo verranno devoluti all'Ente promotore.

Roma, 28 febbraio 1966